

Appendice 15

**Elenco dei criteri di
classificazione relativo
alle classi salariali A e Q
e promemoria della CPSA
relativo al riconoscimento
di certificati professionali
esteri**

Elenco dei criteri di classificazione relativo alle classi salariali A e Q

(Entrata in vigore: *assieme* al CNM 2008¹)

In applicazione dell'art. 3 cpv. 1 e dell'art. 42 cpv. 2 del Contratto nazionale mantello (CNM), la Commissione paritetica svizzera d'applicazione (CPSA)² ha preso le seguenti decisioni in merito alla classificazione nell'ambito della classe salariale A e Q:

1. Classe salariale A (lavoratori qualificati)

Quale elenco ai sensi dell'art. 42 cpv. 2 CNM valgono, per i lavoratori che li hanno superati con successo, i seguenti corsi di formazione:

1.1 Lavoratori in possesso di un certificato di formazione empirica nel settore della costruzione ai sensi dell'art. 49 della legge federale sulla formazione professionale.

1.2 Macchinisti con certificato finale, in base al regolamento d'esame per conducenti di macchine di cantiere del 15 agosto 1988, compresi i conducenti di macchine di cantiere in possesso del certificato finale di formazione rilasciato nei Cantoni di Neuchâtel, Vallese, Vaud e Ginevra.

1.3 Partecipanti ai moduli stabiliti dalle parti sociali nell'ambito del «Progetto Spagna/Porto-gallo», a condizione che abbiano seguito almeno 300 ore di lezione.

- Per i «corsi d'integrazione» sono conteggiate 100 ore. Il tempo rimanente deve essere dedicato a corsi di aggiornamento nell'ambito dei progetti e/o a corsi di artigianato della costruzione.
- Deve essere fornita la prova della frequentazione dei corsi.
- Altri corsi di artigianato della costruzione frequentati all'estero possono essere considerati se ne è riconosciuta l'equivalenza.
- Il datore di lavoro deve dare la sua approvazione per la frequentazione di moduli e corsi, e scegliere insieme al dipendente l'offerta di formazione che meglio risponde alle attitudini di quest'ultimo e alle esigenze dell'impresa. Dopo aver dato la sua approvazione, il datore di lavoro non può ostacolare o vietare la frequentazione dei corsi, impedendo così al dipendente di raggiungere le ore di lezione necessarie per la classe salariale A.

1.4 Lavoratori che hanno frequentato i corsi di base per lavori di armatura, lavori in calcestruzzo, lavori di canalizzazione, puntellatura e pozzi, muratura in mattoni (corsi n. 2311, 2313, 2331 del programma del Centro di formazione), in possesso dell'attestato rilasciato dalla direzione del Centro di formazione della SSIC.

1.5 Lavoratori che hanno superato con successo gli esami dopo aver seguito la formazione per gruisti al Centro di formazione della SSIC.

Gruisti in possesso della patente in virtù dell'ordinanza sulle gru, se la loro attività come gruisti è più che occasionale.

- Se un dipendente è impiegato solo occasionalmente come gruista, cioè meno del 20 % dei giorni lavorativi, ha diritto alla classe salariale B.
- All'inizio dell'anno, datore di lavoro e dipendente devono stabilire per iscritto se l'attività di gruista è occasionale o meno.

1.6 Lavoratori che hanno frequentato i cinque corsi per costruttori stradali presso il

¹ Sostituisce l'elenco del 25 marzo 2002.

² Sostituisce la CPPS dal 1° luglio 2006.

Centro di formazione della SSIC (corsi n. 2313, 2710, 2552, 2555, 2573 del programma del Centro di formazione), in possesso dell'attestato rilasciato dalla direzione del Centro di formazione della SSIC.

1.7 Lavoratori che hanno seguito i corsi di base 1 + 2 dell'Associazione svizzera delle imprese di perforazione e taglio del calcestruzzo (ASPT) secondo il corso professionale vecchio. Lavoratori del corso 1 a 3 professionale nuovo dal luglio 1997.

1.8 Lavoratori che hanno seguito i corsi³ per «Muratori frontalieri SEI-ECAP» del Progetto frontalieri dell'edilizia che si sono tenuti dopo l'8 settembre 1994, con l'attestazione della Sezione per la formazione professionale del Cantone Ticino.

2. Classe salariale Q (lavoratori diplomati)

2.1 Formazione professionale dei mestieri della costruzione in base alle disposizioni dell'UFFT

Lavoratori in possesso del Certificato federale di capacità (CFC) e che hanno un'attività di tre anni sui cantieri svizzeri (l'apprendistato viene considerato quale attività lavorativa) per i seguenti mestieri:

- muratore
- carpentiere
- costruttore stradale
- selciatore
- scandagliatore
- scalpellino/marmista

2.2 Formazione professionale in base alle disposizioni dell'UFFT riguardanti imprese affini del settore principale della costruzione che sottostanno al CNM. Lavoratori in possesso del Certificato federale di capacità (CFC) e che hanno un'attività di tre anni sui cantieri svizzeri (l'apprendistato viene considerato quale attività lavorativa) nel caso in cui il mestiere imparato venga svolto nell'impresa di costruzione.

Esempio:

- elettromeccanico
- meccanico
- fabbro-tubista
- conducente di autocarri
- falegname

2.3 Lavoratori in possesso del Certificato federale di capacità (CFC) per apprendistato complementare ai sensi degli art. 2.1 e 2.2 e che hanno un'attività di tre anni sui cantieri svizzeri.

2.4 Lavoratori in possesso di un attestato professionale straniero: vedi promemoria della CPSA relativo al riconoscimento di certificati professionali esteri (vedi elenco allegato).

2.5 Lavoratori in possesso di un attestato professionale di «Specialista in taglio del calcestruzzo» ai sensi del Regolamento d'esame dell'11 maggio 1992.

2.6 Lavoratori in possesso di un attestato professionale di «Capo montatore di ponteggi» ai sensi del Regolamento d'esame del 10 agosto 1992.

Questo elenco sostituisce quello del 13 febbraio 1998 ed è valido dall'entrata in vigore del CNM 2008.

³ Secondo la prassi della CPSA relativa all'assegnazione alla classe salariale A, il datore di lavoro deve dare il proprio consenso per la frequentazione del corso.

Promemoria della CP¹SA¹ relativo al riconoscimento di certificati professionali esteri

(Entrata in vigore: assieme al CNM 2008²)

1. Criteri di riconoscimento per l'assegnazione alla classe Q

- Durata della formazione tre anni.
- Sia per la parte pratica sia per quella teorica, la frequenza deve essere confermata.
- La formazione deve essere completa con il superamento di un esame finale riconosciuto dal diritto pubblico.

2. Qualifiche esistenti, di valore equivalente

2.1 Germania/Austria

- La formazione in un mestiere del settore dell'edilizia principale è considerata equivalente.

2.2 Italia

- Certificati della «Scuola tecnica» nonché un anno di pratica accertata sui cantieri svizzeri sono considerati equivalenti.

2.3 Danimarca

- Il certificato professionale di muratore (Murerfagets Faellesudvalg) rilasciato dal Ministero dell'educazione è considerato equivalente.

3. Procedimento in caso di dubbio

Qualora formazione ed esperienza pratica facessero sorgere dei dubbi, risp. in caso di presentazione di certificati professionali di altri paesi, vi consigliamo di osservare il seguente procedimento:

- richiedere copia del certificato con traduzione vidimata (deve essere procurata dal lavoratore)
- richiedere, nella misura del possibile, regolamenti inerenti alla formazione/all'esame nonché programmi/orari relativi alla frequentazione dei corsi corrispondenti (devono essere procurati dal lavoratore)
- sottoporre i documenti all'UFFT, Formazione professionale, Effingerstrasse 27, 3003 Berna, e richiedere un giudizio di equivalenza.

Questo promemoria sostituisce quello del 13 febbraio 1998 ed è valido dall'entrata in vigore del CNM 2008.

¹ Sostituisce la CPPS dal 1° luglio 2006.

² Sostituisce il promemoria del 25 marzo 2002.